



**Comune
di Signa**
Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-847)



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Oggetto del regolamento
- Articolo 2 – Disposizioni generali
- Articolo 3 – Presupposto del canone
- Articolo 4 – Soggetto obbligato
- Articolo 5 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Articolo 6 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Articolo 7 – Il piano generale degli impianti pubblicitari
- Articolo 8 – Funzionario responsabile e concessionario
- Articolo 9 – Istanze
- Articolo 10 – Rinnovo proroga e disdetta
- Articolo 11 – Obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione
- Articolo 12 – Titolarità della concessione o autorizzazione e subentro
- Articolo 13 – Modifica, sospensione e revoca d'ufficio
- Articolo 14 – Decadenza ed estinzione della concessione e autorizzazione

TITOLO II – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 15 – Disposizioni generali
- Articolo 16 – Occupazioni permanenti e temporanee
- Articolo 17 - Occupazioni occasionali
- Articolo 18 – Occupazioni d'urgenza
- Articolo 19 – Occupazioni per commercio su area pubblica
- Articolo 20 – Domanda di occupazione di suolo pubblico
- Articolo 21 – Occupazioni abusive
- Articolo 22 – Passi carrabili ed accessi a raso
- Articolo 23 – Occupazioni di impianti di distribuzione carburante
- Articolo 24 – Occupazioni con impianti di ricarica veicoli elettrici, car sharing e bike sharing
- Articolo 25 – Occupazioni dello spettacolo viaggiante
- Articolo 26 – Occupazioni a sviluppo progressivo
- Articolo 27 – Occupazioni da parte di aziende erogatrici di pubblico servizio
- Articolo 28 – Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere
- Articolo 29 – Esposizioni merci fuori negozio
- Articolo 30 – Determinazione del canone
- Articolo 31 – Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità
- Articolo 32 – Occupazioni con griglie e intercapedini
- Articolo 33 – Riduzioni del canone
- Articolo 34 – Esenzioni

TITOLO III – DIFFUSIONE ED ESPOSIZIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

- Articolo 35 – Disposizioni generali
- Articolo 36 – Tipologia degli impianti pubblicitari



Comune di Signa

Città Metropolitana di Firenze

- Articolo 37 – Pubblicità permanente e temporanea
- Articolo 38 – Domanda di autorizzazione ai messaggi pubblicitari
- Articolo 39 – Dichiarazioni per particolari fattispecie
- Articolo 40 – Pubblicità abusiva
- Articolo 41 – Pubblicità realizzata su veicoli
- Articolo 42 – Criteri per la determinazione della superficie di esposizione
- Articolo 43 – Determinazione del canone
- Articolo 44 – Riduzioni
- Articolo 45 – Esenzioni

TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 46 – Disposizioni generali
- Articolo 47 – Servizio pubbliche affissioni
- Articolo 48 – Tipologia degli impianti di affissione
- Articolo 49 – Modalità delle pubbliche affissioni
- Articolo 50 – Affissione abusiva
- Articolo 51 – Determinazione del canone delle pubbliche affissioni
- Articolo 52 – Maggiorazioni
- Articolo 53 – Riduzioni
- Articolo 54 – Esenzioni

TITOLO V – OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

- Articolo 55 – Disposizioni generali
- Articolo 56 – Occupazioni die area mercatale
- Articolo 57 – Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione o concessione
- Articolo 58 – Titolarità della concessione o autorizzazione e subentro
- Articolo 59 – Decadenza ed estinzione della concessione e autorizzazione
- Articolo 60 – Occupazione abusiva
- Articolo 61 – Determinazione del canone mercatale
- Articolo 62 – Riduzioni

TITOLO VI – RISCOSSIONE, RIMBORSI, ACCERTAMENTO E SISTEMA SANZIONATORIO

- Articolo 63 – Modalità e termini per il pagamento del canone
- Articolo 64 – Tardivo versamento
- Articolo 65 – Rimborsi
- Articolo 66 – Accertamento
- Articolo 67 – Sanzioni e indennità
- Articolo 68 – Sanzioni accessorie
- Articolo 69 – Riscossione coattiva

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 70 – Disposizioni finali



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile nel Comune di Signa, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
2. Il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, il canone di cui all'articolo 27, comma 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Sono riconducibili al regime autoritativo per le aree demaniali, a norma dell'art.825 c.c. le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio ovvero aree private ad uso pubblico. Per la diffusione di messaggi pubblicitari si applicano altresì quando siano visibili dalle aree pubbliche.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Le aree comunali comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al D.lgs 30 aprile 1992, n. 285.
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, salvo diversi accordi tra gli enti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari, in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto pulito e in stato decoroso. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate tenuto conto dei divieti, delle condizioni e limitazioni previste dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione nonché degli specifici Regolamenti Comunali e deliberazioni di Giunta.
5. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie e le affissioni sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
6. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
7. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.



Articolo 3 Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Fermo restante il disposto della L. 160 del 2019 articolo 1 comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della città metropolitana o della provincia;

- c) l'occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate o aventi carattere di ricorrenza settimanale.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) dell'articolo 1 comma 819 L. 160 del 2019 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

3. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

4. Non sostituiscono in alcun modo le ordinanze di cui al Titolo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 i permessi edilizi o urbanistici, le autorizzazioni per la manomissione di suolo pubblico, le autorizzazioni di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 rilasciate dallo Sportello Unico per le Attività Produttive o ogni altro titolo abilitativo richiesto da altra normativa di settore.

Articolo 4 Soggetto obbligato

1. Il canone è dovuto al Comune di Signa dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari, in proporzione alla superficie indicata nell'atto o in sua assenza, dalla superficie effettivamente rilevata.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto sono tenuti tutti in solido al pagamento del canone.

3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido anche il soggetto pubblicizzato ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce servizi oggetto della pubblicità.

4. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.



Comune di Signa

Città Metropolitana di Firenze

5. In deroga al comma precedente il canone può essere suddiviso in parti uguali fra i soggetti, che pur avendo rapporto di condominio, non abbiano l'obbligo di nominare un amministratore ai sensi dell'art.1129 del Codice Civile.
6. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile.
7. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

Articolo 5

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in 2 categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Le misure tariffarie relative alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono articolate in base a tale classificazione in prima e seconda categoria con la seguente proporzione:
 - a) prima categoria 100 (cento) per cento;
 - b) seconda categoria 80 (ottanta) per cento;
3. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine sono individuate con specifica delibera.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla categoria maggiormente occupata.

Articolo 6

Criteri per la determinazione delle tariffe del canone

1. Le tariffe standard sono individuate dall'articolo 1 comma 826, 827, 841 e 842 della L. 160 del 2019.
2. Ai sensi dell'articolo 1 comma 817 della L. 160/2019 il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare gettito attraverso la modifica delle tariffe.
3. Le tariffe che danno luogo alle singole fattispecie sono deliberate dalla Giunta Comunale, secondo le tipologie individuate nell'allegato A del presente regolamento, entro i termini previsti dalla normativa vigente ed hanno effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno di competenza. L'omesso aggiornamento annuale comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
4. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata;
 - b) superficie, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico.
5. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo e delle esposizioni pubblicitarie, che



non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento

Articolo 7

Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. Il piano generale degli impianti dovrà prevedere la collocazione, la tipologia, le caratteristiche, la superficie sia degli impianti pubblicitari che di quelli destinati al servizio di pubbliche affissioni nel territorio comunale, secondo i seguenti criteri:

- a) ricognizione degli impianti già esistenti e loro collocazione;
- b) salvaguardia del contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, artistico, culturale, ambientale ed estetico
- c) considerare le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale
- d) tener conto dell'espansione dei centri abitati e dello sviluppo e della viabilità
- d) rispettare le norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285,) e del regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495),
- e) essere redatto in conformità con il Regolamento edilizio ed il Regolamento di Polizia Urbana
- f) recepire ed acquisire le disposizioni derivanti dal Regolamento per la disciplina degli impianti e dei mezzi pubblicitari, della delibera di Giunta n. 173 del 07 novembre 2005 e n. 47 del 26 marzo 2018 ed individuare spazi riservati ad affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza e spazi destinati ad affissioni di natura commerciale.

2. Alla formazione del piano generale degli impianti provvederà un gruppo di lavoro coordinato dal responsabile del settore Programmazione del Territorio e costituito da un rappresentante dell'Ufficio Polizia Municipale, Opere pubbliche, Manutenzione e Tributi. Se il servizio è affidato in concessione al gruppo di lavoro parteciperà anche un rappresentante del concessionario.

3. Il progetto del piano generale degli impianti sarà sottoposto al parere della Commissione Edilizia che dovrà esprimersi entro 20 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine in assenza osservazioni da parte della Commissione Edilizia il piano potrà essere definito ed approvato.

Articolo 8

Funzionario Responsabile e concessionario

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione, accertamento ed al rimborso del canone.
2. Il canone può essere dato in gestione o concessione per intero o disgiuntamente a soggetti terzi.
3. Nei casi definiti al comma 2 il responsabile della gestione medesima è l'affidatario o concessionario che agisce in nome e per conto dell'amministrazione.

Articolo 9

Istanze

1. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame del competente ufficio. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere



Comune di Signa

Città Metropolitana di Firenze

corredata della necessaria documentazione, presentata secondo la modulistica predisposta dall'ufficio competente al rilascio. In particolare dovranno essere valutati: gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale, turistica e nel rispetto del Regolamento di Polizia Urbana.

2. Allo scopo di cui al comma precedente, ogni ufficio renderà disponibili i modelli per le richieste secondo i tipi di occupazione e di esposizione pubblicitaria, al fine di semplificare le procedure di rilascio.

3. Qualora la domanda non sia completa l'ufficio competente può richiedere documentazione integrativa interrompendo i termini di rilascio dell'autorizzazione o concessione ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

4. L'avviso inviato d'ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego ed archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta d'integrazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

5. È facoltà dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento accogliere eventuali domande presentata con minor anticipo rispetto ai termini fissati dal presente regolamento.

6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area o dei medesimi spazi di esposizione, costituisce condizione di priorità, la data di presentazione della domanda.

7. È facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

8. Salvo diversa disposizione del presente regolamento, deve essere richiesta l'autorizzazione o concessione anche per quelle fattispecie che sono esenti dal pagamento del canone.

9. L'autorizzazione e la concessione sarà rilasciata, in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge, dal competente ufficio previo pagamento del canone, ad eccezione dei casi relativi all'occupazione d'urgenza. In caso il servizio sia gestito in concessione l'autorizzazione dovrà essere trasmessa, anche per via telematica, al concessionario almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria per consentire la determinazione ed il pagamento del canone.

10. Il mancato pagamento del canone, entro la data di inizio dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.

11. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione o dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

Articolo 10

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le concessioni o autorizzazioni permanenti possono essere rinnovate presentando analogha richiesta prevista per il rilascio, almeno un mese prima della scadenza. Nella domanda deve essere inoltre indicato gli estremi dell'atto originario.

2. Per l'esposizione di messaggi pubblicitari con autorizzazione pluriennale rilasciate dal Settore Programmazione del Territorio, in caso non risultino modifiche al mezzo pubblicitario, non siano intervenute variazioni della titolarità e siano in regola con i pagamenti del canone, è sufficiente inviare una comunicazione all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione ed al concessionario per la riscossione. L'autorizzazione sarà rinnovata tacitamente per un periodo pari a quello previsto dal primo rilascio.



Comune di Signa

Città Metropolitana di Firenze

3. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate presentando analoga richiesta prevista per il rilascio almeno 15 giorni prima della scadenza.
4. Non è concesso il rinnovo o la proroga se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone.
5. Per le concessioni e autorizzazioni a valenza pluriennale, in caso di disdetta volontaria, deve essere presentata richiesta all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione o concessione, il quale, a seguito delle opportune verifiche e del ripristino dello stato dei luoghi, emetterà il provvedimento di revoca entro 30 giorni. Il canone, cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla richiesta di disdetta salvo non sia intervenuto il provvedimento di revoca.
6. In caso di autorizzazioni temporanea, la rinuncia volontaria non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intero periodo, salva la prova che la minor superficie, o durata dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, dipende da causa di forza maggiore o eventi imprevisi ed imprevedibili. In quest'ultimo caso sarà rimborsato il periodo non usufruito purché sia data tempestiva comunicazione, per consentire l'attività di accertamento e verifica, all'ufficio che ha rilasciato il titolo.
7. Qualora la rinuncia avvenga durante la fase istruttoria il richiedente deve dare comunicazione entro il termine previsto per la conclusione del procedimento, al fine di interrompere lo stesso. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere nell'importo massimo di € 100,00.

Articolo 11

Obblighi del concessionario e del titolare di autorizzazione

1. Il concessionario e il titolare di autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione o esposizione o diffusione pubblicitaria;
 - b) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della concessione o autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - c) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei mezzi utilizzati per l'occupazione del suolo o esposizione pubblicitaria;
 - d) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il luogo suolo occupato;
 - e) provvedere in caso di scadenza, decadenza o revoca della concessione / autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza o di motivata richiesta del Comune alla rimozione e rimessa in pristino delle condizioni preesistenti dello stato dei luoghi, a propria cura e spese, entro il termine stabilito dall'Amministrazione comunale;
 - f) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto concessorio o autorizzatorio;
 - g) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione salvo diversamente stabilito dal presente regolamento;
 - h) versamento del canone alle scadenze previste.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'articolo 23 del D.lgs. n. 285 del 1992 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'articolo 55 del DPR n. 495/1992.



Articolo 12

Titolarietà della concessione o autorizzazione e subentro

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, fatta eccezione per le occupazioni di commercio su area pubblica di cui si rimanda alla specifica normativa di settore e alla L.R. 62/2018.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve presentare richiesta al Comune entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, indicando gli estremi della concessione o autorizzazione.
3. L'amministrazione comunale, in caso di accoglimento, emetterà un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ad esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili. Per le occupazioni di cui al secondo periodo del comma 1 le nuove autorizzazioni sono rilasciate solo per subentri a titolo definitivo.
4. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso dei canoni versati.
5. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva.

Articolo 13

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute circostanze ambientali, commerciali e di traffico, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune possono dar diritto al rimborso in proporzione al canone di concessione corrisposto non usufruito.

Articolo 14

Decadenza ed estinzione della concessione e autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione e/o autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione, dalle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto;
 - d) il mancato rispetto degli obblighi previsti all'articolo 11;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni, per le concessioni permanenti, e 15 giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'organo accertatore invia comunicazione all'ufficio che ha rilasciato il titolo abilitativo. Il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento entro un termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine entro il prescritto termine comporta automaticamente la decadenza. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
4. Sono cause di estinzione della concessione:



- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
5. Per quanto riguarda le autorizzazioni relative al commercio su area pubblica rilasciate dal Suap, si rimanda a quanto disposto dalla L.R.T 62/2018.

TITOLO II – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 15 Disposizioni generali

1. Il presente Titolo disciplina i criteri di applicazione del canone di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) nonché, le varie tipologie di occupazione, l'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, le riduzioni e le esenzioni.

Articolo 16 Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono:
 - a) permanenti se hanno carattere stabile, inteso come sottrazione continuativa o giornaliera del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, di durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) temporanee se di durata inferiore all'anno. Per quanto riguarda le concessioni rilasciate per più annualità sono considerate temporanee qualora l'occupazione non sia continuativa o giornaliera.

Articolo 17 Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - b) le occupazioni di durata non superiore a 1 ora con ponti, scale, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione e manutenzione;
 - c) le occupazioni per operazioni di trasloco, di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - d) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana;
 - e) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze purché siano posti in contenitori facilmente movibili.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito dell'invio di apposita dichiarazione effettuata con il modello predisposto dall'ufficio competente, con indicati tutti gli elementi richiesti. Non saranno ritenute valide le dichiarazioni non correttamente compilate o mancanti dell'indicazioni richieste.



Comune di Signa

Città Metropolitana di Firenze

3. La dichiarazione dovrà pervenire almeno 5 giorni lavorativi antecedenti l'occupazione, all'Ufficio Polizia Municipale che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni, ad eccezione delle occupazioni occasionali previste al comma 1 lettera a) che dovranno essere presentate allo Sportello Unico delle Attività Produttive.
4. Le occupazioni occasionali devono rispettare criteri, modalità e prescrizioni secondo quanto definito all'interno del Regolamento di Polizia Urbana non dovranno recare in alcun modo pericolo all'incolumità pubblica o ledere diritti di terzi né comportare problematiche alla viabilità.

Articolo 18 Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore, per motivi di emergenza o urgenza per la salvaguardia dell'interesse e dell'incolumità pubblica o quando si tratta di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di aver presentato la domanda e conseguito il rilascio del relativo provvedimento.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione e presentare la relativa domanda in sanatoria, conforme a quanto previsto dal successivo articolo 20, entro 5 giorni seguenti alla data d'inizio dell'occupazione. Per gli interventi che hanno dato luogo alla manomissione del suolo o sottosuolo si rimanda a quanto disposto dallo specifico Regolamento in merito.
3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva e verranno applicate le sanzioni previste dal presente regolamento.
4. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione stradale si fa rinvio a quanto disposto dall'articolo 30 e seguenti del DPR 16.12.1992 n. 495 ed al Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 19 Occupazioni per commercio su area pubblica

1. Sono disciplinate dal presente Titolo tutte le occupazioni e gli eventi con la presenza di operatori commerciali, di pubblico spettacolo e spettacolo viaggiante, commercio su area pubblica e su posteggi fuori mercato, fiere e da chiunque esercita attività produttive, fatta eccezione per quelle disciplinate dal successivo Titolo V.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante, o che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non è soggetto alle presenti disposizioni quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa. La sosta nello stesso punto non può avere una durata superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari, nel pieno rispetto delle disposizioni D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, del Regolamento di Polizia Urbana e del Regolamento del Commercio su Area Pubblica.

Articolo 20 Domanda occupazione di suolo pubblico

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche deve presentare preventiva istanza, secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici comunali competenti, volta ad ottenere il rilascio di un atto di concessione o autorizzazione in ragione della tipologia di occupazione.
2. L'istanza deve essere presentata:



Comune di Signa

Città Metropolitana di Firenze

- a) in via ordinaria all'ufficio di Polizia Municipale;
 - b) per le occupazioni di cui al precedente art. 19 allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 restando ferme le modalità e procedure specifiche in materia;
 - c) per le occupazioni che richiedono l'autorizzazione alla manomissione del suolo e sottosuolo devono essere presentate al Settore 4, Gestione del Territorio, o al Settore 7, Manutenzioni e Decoro Urbano, secondo le modalità disposte dal Regolamento per la manomissione del suolo e sottosuolo.
3. La domanda deve contenere:
- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione e la dimensione dello spazio pubblico che si richiede di occupare espressa in metri quadrati o lineari;
 - d) una planimetria dell'area interessata;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi e giorni;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) il nulla osta tecnico dall'ente proprietario della strada ove necessario;
 - h) la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore ed a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
4. La domanda deve essere inoltre corredata da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio che acquisisce le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione.
5. L'istanza deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione. Per le occupazioni di cui al comma 2 lettera c) i termini sono fissati dal Regolamento per la manomissione del suolo e sottosuolo.
6. In caso di occupazioni promiscue, ovvero a tariffa ordinaria o a tariffa ridotta, nell'atto di autorizzazione dovrà essere indicata la superficie suddivisa in base ai criteri definiti successivo articolo 33.

Articolo 21 Occupazioni abusive

1. Sono considerate abusive le occupazioni:
 - a) realizzate in difformità o senza la concessione o autorizzazione comunale;
 - b) occasionali, come definite all'articolo 17, per le quali non è stata inviata o risulta incompleta la prescritta dichiarazione, o attuate contro divieti e in difformità delle varie normative in materia;
 - c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d) protratte oltre il termine concesso o autorizzato;
 - e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dall'articolo 12.



Articolo 22

Passi carrabili ed accessi a raso

1. Ai sensi del D.lgs del 30.04.1992 n. 285, per passo carrabile si intende l'accesso che consente il transito dei veicoli da un'area ad uso pubblico ad un'area ad uso privato, o viceversa, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
2. Sono considerati passi carrabili, quei manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra od altri materiali, ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o in ogni modo da una modifica al piano stradale intesa a facilitare l'immissione e lo stazionamento di uno o più veicoli nella proprietà privata.
3. Sono considerati accessi carrabili o accessi a raso quei varchi che pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta ad uso pubblico. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione e/o esposto il segnale di cui alla figura II-78 articolo 120 dell'allegato al Regolamento di esecuzione del codice della strada.
4. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
5. Al fine di agevolare le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile può essere autorizzata una superficie antistante o adiacente superiore alla larghezza del passo. Quest'area è soggetta ad autorizzazione ed al pagamento del relativo canone. La relativa segnaletica stradale conforme al Codice della Strada o indicata nell'atto di autorizzazione sarà posta a carico del richiedente così come i costi di posa in opera.
6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
7. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione. La revoca sarà concessa previo ripristino dell'assetto stradale ove necessario effettuato a spese del richiedente.
8. Al rilascio della nuova autorizzazione dovrà essere corrisposto il costo del "cartello di passo carrabile" di cui alla figura II-78 articolo 120 dell'allegato al Regolamento di esecuzione del codice della strada.

Articolo 23

Occupazioni con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa standard va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.



Articolo 24

Occupazioni con impianti di ricarica veicoli elettrici, car sharing e bike sharing

1. Le infrastrutture dedicate alla ricarica per veicoli elettrici, di aree per il servizio di car sharing o bike sharing sono soggette ad autorizzazione e pagamento del canone.
2. Il canone per gli impianti di ricarica dei veicoli elettrici è calcolato solo sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare lo spazio occupato dagli stalli di sosta che devono essere lasciati liberi a fine ricarica.
3. Il canone per le aree di servizio di car sharing o bike sharing è calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture e dagli stalli di sosta delimitati per i veicoli.

Articolo 25

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività di spettacolo, intrattenimento e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella L.18 marzo 1968, n. 337.
2. le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
 - 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
 - 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
 - 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 26

Occupazioni a sviluppo progressivo

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo, come attività di manutenzione, posa di cavi e condutture, richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente.

Articolo 27

Occupazioni da parte di aziende erogatrici di pubblici esercizi

1. L'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione alla manomissione e occupazione del suolo e sottosuolo trasmette copia della stessa all'ufficio competente alla riscossione o in caso di affidamento direttamente al concessionario della riscossione. All'interno di ogni autorizzazione dovrà essere indicata la superficie occupata, la durata, l'ubicazione e la modalità dell'intervento.
2. Le aziende erogatrici di pubblici servizi, previa espressa richiesta, in deroga all'art.20, possono presentare un riepilogo delle occupazioni avvenute nel mese precedente ed effettuare il versamento del canone, in un'unica soluzione entro il giorno 10 del mese successivo.
3. Le imprese interessate dovranno presentare il riepilogo, all'ufficio competente la riscossione o in caso di affidamento direttamente al concessionario. Nel riepilogo dovrà essere specificato: il numero di autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico, le occupazioni avvenute con carattere d'urgenza, la superficie occupata, la durata e il luogo del l'intervento.



Art. 28

Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso degli edifici, negozi, botteghe, pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato è necessario essere in possesso dell'autorizzazione comunale rilasciata dall'ufficio urbanistica.
2. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 29

Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e del Regolamento di Polizia Urbana purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente sul fronte della proiezione dell'attività commerciale.
2. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 30

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae, l'importo del canone è determinato moltiplicando la tariffa annuale prevista per ogni tipologia per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione.
2. La superficie complessiva dell'occupazione è calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore. Le superfici inferiori a un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato successivo.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La frazione mensile viene considerata se l'occupazione è pari o superiore alla metà del mese.
4. Per le occupazioni temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera prevista per ogni tipologia, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione.
5. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia, all'interno della medesima area di riferimento, superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori ciascuna a mezzo metro quadrato, occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo metro quadrato devono essere arrotondate singolarmente.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
7. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già oggetto di autorizzazione, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente



sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 31

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a Euro 800,00.
2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
3. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, delle stesse reti in proporzione del numero delle rispettive utenze.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Le aziende dovranno provvedere ad inoltrare tramite pec, la rispettiva autodichiarazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.
5. Il canone è versato, secondo le modalità definite dalla legge, in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 32

Occupazione con griglie o intercapedini

1. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa ordinaria annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte la tariffa ordinaria annuale.

Articolo 33

Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) della L. 160 del 2019 la tariffa del canone per le occupazioni temporanee del presente Titolo II è ridotta:
 - a) del 80 per cento per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive;
 - b) del 50 per cento per le occupazioni temporanee di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo;
 - c) del 50 per cento per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - d) del 80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri;
 - e) del 50 per cento le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente al dettaglio i loro prodotti.
 - f) del 50 per cento per gli artigiani e hobbisti all'interno delle fiere, mercati straordinari o manifestazioni;
 - g) del 70 per cento per occupazione di cui all'articolo 30 comma 7.



Comune di Signa

Città Metropolitana di Firenze

- h) del 20 per cento per le occupazioni fino a otto ore;
 - i) del 50 per cento per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a 15 giorni;
2. Per le occupazioni uguali o superiori a 30 giorni o con carattere di ricorrenza si applica un'ulteriore riduzione del 50 per cento.
3. Ai sensi dell'art.1 comma 821 lettera f) della L.160/2019 la tariffa del canone per le occupazioni permanenti del presente Titolo è ridotta:
- a) del 90 per cento per le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati;
 - b) del 50 per cento per le permanenti di spazi sovrastanti il suolo;
 - c) del 50 per cento per le occupazioni effettuate ai sensi dell'articolo 22;
 - d) del 70 per cento per i passi carrabili di accesso agli impianti di distribuzione di carburante;
 - e) del 70 per cento per occupazione con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo.
 - f) del 50 per cento per le occupazioni effettuate ai sensi dell'articolo 24;
 - g) del 16,62 per cento per l'occupazione con chioschi ed edicole.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa annuale standard di cui al comma 826 dell'articolo 1 della L. 160/2019 è ridotta ad un quarto.
5. Le riduzioni sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 34 Esenzioni

1. Ai sensi dell'art.1 comma 821 lettera f) della L. 160/2019 per le occupazioni del presente Titolo sono esenti:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni occasionali come definite dall'articolo 17 del presente regolamento;
 - d) le occupazioni di non più di 9 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - h) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap nonché le aree destinate alla sosta, sulle pubbliche vie e piazze recante la targa del veicolo purché muniti di contrassegno di cui al DPR 27/04/1978 n. 384 e successivo D.lgs n. 285 del 30/04/1992;
 - i) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante la sosta o nei posteggi in aree ad esse assegnate al Comune;



Comune di Signa

Città Metropolitana di Firenze

- j) I dispositivi di cui all'art.7 comma 1 lettera f) del D.lgs n. 285 del 30/04/1992;
 - k) le occupazioni effettuate con i contenitori dedicati al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani "porta a porta" secondo gli orari ed i giorni stabiliti dal servizio di gestione di raccolta dei rifiuti;
 - l) i balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile o ricompresi nel titolo edilizio.
2. Non sono soggette al canone le occupazioni, che in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadro.

TITOLO III – DIFFUSIONE ED ESPOSIZIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 35

Disposizioni generali

1. Il presente Titolo disciplina in conformità dell'articolo 3 comma 1 lettera b) i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari visivi o acustici, diversi da quelli assoggettati dal diritto delle pubbliche affissioni, nonché, le varie tipologie di esposizione, l'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, le riduzioni e le esenzioni.
2. Ai sensi dell'articolo 1 comma 825 della L. 160 del 2019 non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

Articolo 36

Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento per impianti pubblicitari si intende sia quelli definiti dal D.lgs. n. 285 del 1992, sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, le caratteristiche degli impianti pubblicitari nonché la loro installazione ed esposizione sono disciplinate dalle norme del D.lgs. n.285 del 1992 e del DPR n.495 del 1992, dal presente Titolo e dal Regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari e degli altri mezzi di pubblicità.
3. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate in:
 - a) pubblicità ordinaria;
 - b) pubblicità effettuata con veicoli;
 - c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
 - d) pubblicità varia.
4. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli locandine, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.
5. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli si rimanda ai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 47 del DPR n. 495 del 1992, intendendosi esclusi negli "altri mezzi pubblicitari" gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".
6. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta:



Comune di Signa

Città Metropolitana di Firenze

- a) ordinaria: pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato;
 - b) con veicoli d'impresa: pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
- Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli articoli 57 e 59 del DPR n. 495 del 1992.

7. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, led, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita.

8. È compresa fra la "pubblicità con proiezioni" la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti. La tariffa è conteggiata al giorno indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

9. La pubblicità varia comprende:

- a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, di seguito definita "pubblicità con striscioni";
- b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte striscioni, disegni fumogeni, distribuzione di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";
- c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
- d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
- e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

10. Ai fini dell'applicazione del canone dell'esposizione o diffusione dei messaggi pubblicitari le tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 6 secondo le tipologie individuate nell'allegato A del presente Regolamento.

Articolo 37

Pubblicità permanente e temporanea

1. La pubblicità è considerata:

- a) permanente quando effettuata a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile e autorizzata con atti a valenza annuale o pluriennale;
- b) temporanea quando autorizzata con atti aventi una durata non superiore a un anno solare.

Articolo 38

Domanda di autorizzazione ai messaggi pubblicitari

1. Chiunque intenda intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria, effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve preventivamente presentare istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici comunali al fine di ottenere la relativa autorizzazione.



Comune di Signa

Città Metropolitana di Firenze

2. L'istanza deve essere presentata all'ufficio Programmazione del Territorio e Sviluppo Economico fatta eccezione per la pubblicità temporanea, la pubblicità fonica e le preinsegne e transenne parapetonali che devono essere presentate all'ufficio Polizia Municipale.

3. La domanda deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., telefono, PEC e mail;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. telefono, PEC e mail nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre, in caso di più messaggi pubblicitari della stessa tipologia deve essere indicata anche la quantità;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza quando necessaria;
- e) il contenuto e/o il tipo di attività che si intende svolgere;
- f) relazione descrittiva dell'impianto che si intende esporre corredata da un bozzetto o da una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
- g) una planimetria con indicata la posizione dove s'intende collocare il mezzo
- h) un'attestazione, redatta ai sensi della L. 15 del 1968, con quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- i) il nulla osta tecnico dall'ente proprietario della strada ove necessario.

4. La domanda deve essere comunque corredata di ogni altra documentazione ritenuta necessaria dall'ufficio competente al rilascio. L'ufficio acquisisce direttamente, le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dall'amministrazione.

5. La domanda di autorizzazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di inizio di esposizione, elevati a 45 giorni in caso sia necessario acquisire pareri della Commissione Edilizia o altri uffici comunali, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento Comunale per la disciplina degli Impianti Pubblicitari e degli altri Mezzi di Pubblicità.

6. All'autorizzazione trasmessa all'ufficio per la riscossione o al concessionario, se non indicato nella stessa, dovrà essere allegata la documentazione necessaria alla determinazione del canone in particolare dovrà essere indicato la tipologia, la modalità di diffusione, le dimensioni, la durata e l'ubicazione.

Articolo 39

Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. In deroga al precedente articolo 38, come previsto dalla L. 160 del 2019 art. 1 comma 821 lettera e), per le seguenti tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie è sufficiente presentare una dichiarazione ed effettuare il versamento del canone entro il giorno precedente l'esposizione:

- a) locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno. L'ufficio può prevedere la timbratura delle singole locandine;
- b) cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile posti sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno;



Comune di Signa

Città Metropolitana di Firenze

- c) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire, a richiesta, dal personale incaricato al controllo sul territorio;
 - d) cartelli di locazione o compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - e) per la pubblicità realizzata su veicoli di cui all'art.41.
2. Il concessionario degli impianti di preinsegne e transenne para pedonali, oggetto di concessione, comunica entro il 31 gennaio di ogni anno gli spazi effettivamente occupati sui vari impianti per la determinazione del canone.

Articolo 40 Pubblicità abusiva

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, ubicazione, durata o per i quali non sia intervenuta una causa di decadenza.
2. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantott'ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Articolo 41 Pubblicità realizzata su veicoli

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 495 del 1992 e dal D.lgs. 285 del 1992.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso in modo dinamico del veicolo; il soggetto che intende effettuare la pubblicità sia per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2 lettera q) del D.P.R. 495/1992 nonché i cosiddetti "camion vela", deve essere muniti di apposita autorizzazione e pagare il canone secondo le modalità previste dall'art.1 comma 825 della Legge 160/2019.
3. Il versamento del canone di cui al comma 2 per le autorizzazioni rilasciate dal Comune di Signa assolve anche il canone previsto dal successivo comma 5.
4. I veicoli di cui ai commi precedenti durante la fase statica della circolazione, ovvero in sosta prolungata, anche al di fuori della sede stradale ma comunque visibile da luogo pubblico sono obbligati a occultare la superficie interessata dalla pubblicità in alternativa devono essere munito di autorizzazione ai sensi dell'articolo 39 e versare il relativo canone al Comune di Signa.
5. L'autorizzazione, di cui al precedente comma, può essere sostituita da una dichiarazione preventiva da inviare all'ufficio competente o al concessionario almeno 5 giorni lavorativi prima indicando: il numero di targa del veicolo, i luoghi in cui si intende sostare, i giorni, la durata e la superficie dell'esposizione con allegata l'attestazione di versamento del canone. Tale dichiarazione non dà di fatto diritto a sostare in aree già occupate a qualsiasi titolo.
6. Per la pubblicità su veicoli di cui all'art.36 comma 6 lettera b), che oltre l'indicazione del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo, riportino altri informazioni o messaggi pubblicitari, si applica una tariffa annuale individuando tre categorie così come definite nell'allegato A del presente regolamento.
7. Il canone di cui al precedente comma è dovuto anche per i rimorchi, considerati come veicoli autonomi anche se gli stessi circolano occasionalmente.



Comune di Signa

Città Metropolitana di Firenze

8. È obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
9. L'autorizzazione deve essere esibita a richiesta degli addetti alla vigilanza.

Articolo 42

Criteria per la determinazione della superficie di esposizione

1. La superficie complessiva del mezzo pubblicitario è calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi contenuti. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato allo sviluppo della superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
2. Per i mezzi pubblicitari poli facciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente, con arrotondamento per ciascuna di esse.
3. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano, agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone, come unico mezzo pubblicitario.

Articolo 43

Determinazione del canone

1. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; l'importo del canone è determinato moltiplicando la tariffa annuale prevista per ogni tipologia per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'esposizione pubblicitaria.
2. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La frazione mensile viene considerata per intero se l'occupazione è pari o superiore alla metà del mese.
3. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera prevista per ogni tipologia per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria.
4. In presenza di più esposizioni della stessa natura e tipologia situate nella medesima area di riferimento, superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori ciascuna a trecento centimetri quadrati, occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori a trecento centimetri quadrati devono essere arrotondate singolarmente.
5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche, le preinsegne e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto
6. Il canone dovuto per la pubblicità varia di cui all'art.36 comma 9 è calcolato:
 - per la pubblicità di cui alla lettera b) e c) con tariffa giornaliera forfettaria indipendentemente dalla superficie;
 - per la pubblicità di cui alla lettera d) per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;



Comune di Signa

Città Metropolitana di Firenze

- per la pubblicità di cui alla lettera e) per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante.

Articolo 44 Riduzioni

1. La tariffa è ridotta del 50 per cento:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 45 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone ai sensi dell'articolo 1 comma 833 della L. 160 del 2019:

- a) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- b) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadri;
- e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;



Comune di Signa

Città Metropolitana di Firenze

- h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della L. n. 289 del 27 dicembre 2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - i) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
2. Sono altresì esenti:
- a) gli avvisi di la locazione e vendita degli immobili sui quali sono affissi, non superiori a mezzo metro quadrato privi d'indicazione dell'intermediario;
 - b) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali nell'ambito della loro circoscrizione;
 - c) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato.
3. Ai fini dell'esenzione del canone si considera come attività esercitata quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità o accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

TITOLO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 46

Disposizioni generali

1. Il presente Titolo disciplina in conformità dell'articolo 1 comma 836 della L. 160/2019 il servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico ideologiche nonché messaggi diffusi nell'esercizio di attività economica avendo cura dell'ordine e decoro urbano, le modalità di richiesta, le riduzioni, le maggiorazioni e le esenzioni.

Articolo 47

Servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli.
2. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Signa sono di esclusiva competenza del Comune.
3. Il servizio di pubbliche affissioni può essere affidato in concessione.

Articolo 48

Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.



2. La tipologia, le caratteristiche, la superficie e l'ubicazione degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari, in assenza di tale strumento, da delibera di Giunta Comunale.
3. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi purché si mantenga inalterata la superficie totale di affissione.

Articolo 49 **Modalità delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, annotata in apposito registro cronologico, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e copia del manifesto o di un bozzetto anche in formato digitale.
2. La richiesta e i manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio nell'orario di apertura almeno 3 giorni prima dalla data in cui l'affissione deve avere inizio. Qualora tale termine non sia rispettato non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso per i giorni di mancata affissione.
3. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta con indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario, la quantità, il formato e, per i soli manifesti composti da più fogli, lo schema di composizione del manifesto con i riferimenti numerici progressivi, ai singoli fogli di uno di essi, evidenziati con apposito richiamo.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. La richiesta minima di affissione è di 10 giorni consecutivi, ogni periodo successivo al primo, sarà calcolato ogni 5 giorni e non potrà superare 30 giorni consecutivi.
6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale o del concessionario, con la data di scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
9. Nei casi di cui ai commi 6 e 7 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata secondo i termini e le modalità previste dal Regolamento Generale delle Entrate.
10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero minore si provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro 5 giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata si provvede all'affissione nei termini e per la quantità rese note all'utente e disposto il rimborso al committente.
11. I manifesti pervenuti senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto non verranno affissi.



Comune di Signa

Città Metropolitana di Firenze

12. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni. Decorso tale termine saranno inviati al macero.
13. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
14. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del canone dovuto.

Articolo 50 Affissione abusiva

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali non siano state esperite tutte le formalità previste dal precedente articolo 49.
2. Per la rimozione delle affissioni abusive, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo comma 3, l'ufficio competente ordina al trasgressore di provvedere alla rimozione entro un determinato termine; decorso tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino sarà effettuato dall'amministrazione con addebito delle spese ai trasgressori.
3. Qualora non si riscontrino altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, l'affissione può continuare a restare esposta, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione il comune può procedere all'occultazione del messaggio in modo da rendere inefficace l'affissione.

Articolo 51 Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni il canone è dovuto, in solido, da chi richiede il servizio o da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.
2. Il canone, di cui all'articolo 1, comma 827, della L. n. 160 del 2019, viene calcolato moltiplicando la tariffa stabilita con delibera di Giunta Comunale per il numero di fogli in funzione della durata, la tipologia e applicando eventuali riduzioni e maggiorazioni.
3. La misura del canone per la diffusione del messaggio, tramite affissione dei manifesti, ai fini della determinazione del calcolo in metri quadri è definita in fogli 70x100 e multipli.
4. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi dieci giorni.

Articolo 52 Maggiorazioni

1. La tariffa ordinaria è maggiorata:
 - del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a 50 fogli;
 - del 50 per cento in caso di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - del 100 per cento in caso di manifesti costituiti da più di 12 fogli.
2. Per l'esecuzione di affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero



Comune di Signa

Città Metropolitana di Firenze

per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

4. Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa ordinaria.

Articolo 53 Riduzioni

1. La tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari;

2. Per l'applicazione della riduzione prevista alla lettera b) e c), Nel caso in cui il richiedente non sia l'unico o principale promotore dell'evento la presenza di altri soggetti o sponsor commerciali non deve occupare più del 10% dell'impostazione grafica del manifesto.

3. Le riduzioni non sono cumulabili e non si applicano per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza di cui all'articolo 52 comma 2.

Articolo 54 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Signa e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso, esposti nell'ambito del proprio territorio.
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati
- g) I manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza.

2. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera f) il soggetto richiedente deve presentare copia dei documenti dai quali risulti che i corsi sono gratuiti ed autorizzati dall'autorità competente.



Comune di Signa

Città Metropolitana di Firenze

3. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali, regionali, norme statutarie, disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità ai sensi del D.Lgs 267 del 2000.

TITOLO V – OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Articolo 55

Disposizioni generali

1. Il presente Titolo disciplina i criteri di applicazione del canone di cui all'art.3 comma 1 lettera c) nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni. Sono disciplinate altresì la determinazione del canone, le riduzioni e maggiorazioni.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. In questo ultimo caso, il canone contribuisce ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, nella misura fissata annualmente dal Consiglio Comunale.
3. Le tariffe standard previste dall'art.1 commi 841 e 842 della Legge 160/2019 possono essere aumentate fino alla misura massima del 25 per cento.
4. Per le occupazioni che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è prevista una riduzione, che a norma dell'art. 1 comma 843 della Legge 160/2019, che può variare tra il 30 e il 40 per cento.

Articolo 56

Occupazione di area mercatale

1. Ai fini del presente Titolo si definisce occupazione di area mercatale qualsiasi occupazione, per effetto di concessione o di assegnazione giornaliera di posteggi, per l'utilizzo diretto, mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili, di spazi individuati sulle aree destinate a mercato con ricorrenza settimanale previsti, dal piano del commercio.
2. Non rientrano in questa fattispecie le occupazioni su posteggi fuori mercato, fiere, mercati straordinari e quanto già individuato dall'art. 19 del presente Regolamento.

Articolo 57

Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione e concessione

1. Gli atti di autorizzazione e/o concessione sono rilasciati dallo Sportello unico delle attività produttive sulla base del Regolamento del Commercio su area pubblica, con i tempi e modalità stabiliti dalla L.R. 62/2018 e tenuto conto dal quadro normativo specifico vigente in materia.
2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio, o rinnovo dell'autorizzazione o concessione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi, formalmente contestati, non pagati e non sospesi giudizialmente ed amministrativamente, relativi al canone di cui al presente Regolamento, alla previgente Tosap e alla TARI. Non si considera moroso chi aderisca



ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

3. Per gli operatori che occupano posteggi giornalieri, l'autorizzazione all'occupazione è sostituita dall'assegnazione con la spunta e dal pagamento del canone.

Articolo 58

Titolarità della concessione o autorizzazione e subentro

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per le modalità di subentro si rimanda a quanto disposto dalla L.R. 62/2018.

2. L'amministrazione comunale, emetterà un nuovo atto di concessione solo per subentri a titolo definitivo.

3. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati.

4. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nei termini fissati dalla L.R. 62/2018 l'occupazione è considerata abusiva.

Articolo 59

Decadenza ed estinzione della concessione e autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione e/o autorizzazione:

a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, dalle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;

b) l'uso improprio del suolo pubblico;

c) il mancato pagamento del canone dovuto in conformità con quanto disposto dalla L.R. 62/2018;

2. Nei casi di cui al comma 1, l'organo accertatore invia comunicazione all'ufficio che ha rilasciato il titolo abilitativo. Il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento entro un termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine entro il prescritto termine comporta automaticamente la decadenza.

3. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

4. Sono cause di estinzione della concessione:

a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

Articolo 60

Occupazione abusiva

1. Sono considerate abusive le occupazioni:

a) realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale;

b) difformi alle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione

c) protratte oltre la scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione



Articolo 61 **Determinazione del canone Mercatale**

1. Per le concessioni pluriennali, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae; l'importo del canone è determinato moltiplicando la tariffa ordinaria annuale per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La frazione mensile viene considerata se l'occupazione è pari o superiore alla metà del mese.
3. Per le occupazioni temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera prevista, a seconda della categoria di occupazione, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari. La tariffa giornaliera è comprensiva della TARI stabilita con apposita delibera.
4. Le occupazioni temporanee sono frazionabili per un massimo di 6 ore alla quale sarà inoltre applicata la componente a titolo di TARI giornaliera.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla categoria maggiormente occupata.

Articolo 62 **Riduzioni**

1. Alle occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento della tariffa. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato e si intendono effettuate per una durata minima di 6 ore giornaliere, incluso il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature.
2. Per i titolari di concessione pluriennale, che sottoscrivono la convenzione per il pagamento annuale anticipato, si applica un'ulteriore riduzione del 50 per cento sulla tariffa annuale.

TITOLO VI RISCOSSIONE, RIMBORSI, ACCERTAMENTO E SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 63 **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Il versamento del canone a carattere permanente, ovvero annuale o pluriennale, è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio della concessione o autorizzazione. Per le annualità successive, salvo specifica disposizione prevista dal presente regolamento, la scadenza è stabilita al 31 gennaio di ogni anno.
2. Il versamento del canone temporaneo deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione.
3. Gli importi dovuti sono riscossi con le modalità previste dalla legge.
4. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo con scadenza il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10. L'importo annuo è ridotto a euro 250,00 per le occupazioni disciplinate al Titolo V.
5. Se la scadenza dei versamenti cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.



6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

7. Non è dovuto il versamento se l'importo complessivo è inferiore a:

- euro 3,00 per il canone temporaneo e le pubbliche affissioni;
- euro 12,00 per il canone annuale

Articolo 64 Tardivo versamento

1. Per il versamento del canone oltre la data di scadenza si applica una penalità rispetto allo stesso canone pari a:

- 1,5% per versamento effettuato entro il 15° giorno dalla scadenza;
- 4,0% per versamento effettuato tra il 16° e 30° giorno dalla scadenza;
- 10,0% per versamenti effettuati oltre il 30° giorno dalla scadenza.

2. È consentito effettuare il versamento tardivo solo se non è ancora iniziata formalmente l'attività di accertamento.

Articolo 65 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'istanza deve essere corredata delle attestazioni dei pagamenti effettuati.

2. Il termine del procedimento per le istanze di rimborso è stabilito in 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza mediante l'adozione di un provvedimento di accoglimento o di rigetto.

3. L'importo minimo rimborsabile e le modalità sono definite dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Articolo 66 Accertamento

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento possono procedere la Polizia Municipale ed i soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179.

2. Il Comune o il concessionario provvedono al recupero delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento tramite accertamento esecutivo con le modalità di cui all'articolo 1, comma 792 della L. n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 67 Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie, stabilite dal D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, e quelle in materia di commercio, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate dall'art.1 della L.160/2019 comma 821 e nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale dalla L. 689 del 1981.

2. Per il mancato o parziale versamento del canone si applica la sanzione minima prevista dell'art.1 comma 821 lettera h) della L.160/2019 pari all'importo del canone dovuto non versato.

3. Alle occupazioni e diffusioni di messaggi considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento nonché una sanzione



Comune di Signa

Città Metropolitana di Firenze

amministrativa pecuniaria pari all'importo dell'indennità. Si considera permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati con impianti o manufatti di carattere stabile e si presume come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data d'accertamento.

4. Sulle somme accertate e dovute a titolo di canone si applicano gli interessi come previsto dal Regolamento Generale delle Entrate e le spese di notifica.

5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

6. Per le altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis D.lgs 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 689/1981.

Articolo 68 Sanzioni accessorie

1. Per l'occupazione ed esposizione abusiva è disposta la rimozione. L'ufficio competente ordina, al trasgressore, di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato dall'amministrazione. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione o la diffusione di un messaggio pubblicitario. Indipendentemente dalla procedura di rimozione il Comune può procedere all'occultazione del messaggio in modo da rendere inefficace la diffusione.

2. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della L. n. 689 del 1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione materiale, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

3. Tutte le spese sostenute per la rimozione, immagazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della L. 689 del 1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

Articolo 69 Riscossione coattiva

1. Per la riscossione coattiva delle somme dovute già accertate, si procede a norma del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 può essere svolto dal Comune o dal soggetto concessionario.



**Comune
di Signa**
Città Metropolitana di Firenze

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 70 Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. Le autorizzazioni e concessioni relative ai prelievi sostituiti dal comma 816 dell'articolo 1 della L. 160 del 2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento. Entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento dovranno, se necessario, essere uniformate le concessioni e autorizzazioni già rilasciate con le nuove disposizioni.
3. Le autorizzazioni e concessioni rilasciate a norma del presente regolamento non sostituiscono altri titoli autorizzatori previsti dalle varie norme di specifica materia.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 ed abroga il Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche Tosap e Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
5. Sono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali in contrasto con le norme del presente regolamento.